

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DI INDIVIDUI, STATO, A DEFINIRE UNA CONTROVERSA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO O, PIÙ RARAMENTE, ATTRAVERSO EQUITÀ, CON EFFETTI OBBLIGATORI PER LE PARTI. ACCORDO CHE CONFERISCE AD ARBITRO LA COMPETENZA A DEFINIRE UNA CONTROVERSA; COMPROMESSO. COMPETENZA ARBITRO PUÒ ESSERE PRECOSTITUITA ATTRAVERSO UNA CLAUSOLA IN SEN- TA IN UN TRATTATO (CLAUSOLA COMPROMISSORIA). CLAUSOLA COMPROMISSORIA OBBLIGA LE PARTI A RICORRERE AD ARBITRATO E PUÒ PRECOSTITUIRE LA COMPETENZA O MENO LA COMPETENZA DI UN ORGANO ARBITRALE (O PREVEDERE PROCEDURA OBIETTIVA PER ISTITUIRLO). SE LO FA LA COMPETENZA DELL'ARBITRO È ATTIVABILE IN VIA UNILATERALE DA CIASCUNA DELLE PARTI DI UNA CONTROVERSA, ALTRIMENTI PER STABILIRE LA COMPETENZA DELL'ARBITRO OCCORRERÀ CHE LE PARTI LO ISTITUISCANO, DI COMUNE ACCORDO, ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN COMPROMESSO.

TRIBUNALI ARBITRALI PERMANENTI, AVENTI COMPETENZA LIMITATA ALL'AMBITO DI AMPLICAZIONE DEL TRATTATO. TRATTATO DI ARBITRATO: CONFERISCE AL GIUDICE LA COMPETENZA A DEFINIRE TUTTE O DETERMINATE CONTROVERSIE CHE INSORGANO FRA MEMBRI, GLI STATI PARTE.

- TRIBUNALI PERMANENTI A COMPETENZA GENERALE: POSTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI CHE INTENDANO DEFERIRE AD ESSI LE LORO CONTROVERSIE. TRATTATO ISTITUTIVO PRECOSTITUISCE VARI ASPETTI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE, SVINCOLANDO LA SCELTA DEI GIUDICI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI DELLA CONTROVERSA. REGOLE PROCESSUALI UNIFORMI, CORPO DI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI.

CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO, ISTITUITA NEL 1899, HA SEDE A L'ASA.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: ISTITUITA DA CARTA DELLE NAZIONI UNITE CHE ALL'ART 92 LA DEFINISCE COME IL PRINCIPALE ORGANO GIURISDIZIONALE DELLE NAZIONI UNITE. STATUTO: TRATTATO AUTONOMO MA COLLEGATO ALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE. ADESIONE ALLA CARTA COMPORTA L'ADESIONE ALLO STATUTO. È POSSIBILE ADERIRE ALLO STATUTO SENZA ADERIRE ALLA CARTA: IN TAL CASO L'ADESIONE ALLO STATUTO DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE SU RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO. HA SEDE ALL'ASA. COMPOSTA DA 15 GIUDICI ELETTI DA ASSEMBLEA GENERALE E DA CONSIGLIO DI SICUREZZA - I CUI MEMBRI PERMANENTI NON GODONO DEL DIRITTO DI VETO, FRA LE PERSONE INCLUSE IN UN ELENCO PREDEFINITO DAI GRUPPI NAZIONALI DELLA CORTE PERMANENTE. ELETTI SULLA BASE DI UN CRITERIO CHE ASSICURI LA RAPPRESENTANZA DELLE AREE GEOPOLITICHE MONDIALI, GARANZIE DI INDIPENDENZA E DEVONO AVERE REQUISITI PER LA NOMINA DELLE ALTE MAGISTRATURE NAZIONALI O ESSERE GIURECONSULTI DI RICONOSCIUTA COMPETENZA. STATUTO STABILISCE REGOLE DI PROCEDURA (SPECIFICATE POI NEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO E NELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE).

2 FUNZIONI: 1) SOLUZIONE GIUDIZIARIA DI CONTROVERSIE FRA STATI. 2) FUNZIONE CONSULTIVA PER GLI ORGANI ONU.

1) ART. 36 COMPETENZA CORTE: CONTROVERSIE CHE LE PARTI LE ATTRIBUISCONO, CASI PREVISTI DA CARTA NAZIONI UNITE E DA CONVENZIONI IN VIGORE. ATRIBUZIONE DI COMPETENZA CON COMPROMESSO, CLAUSOLA COMPROMISSORIA O TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO. FUNZIONE CONTENZIOSA È APERTA SOLO A STATI. CIASCUNO STATO ADERENTE A STATUTO PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE UNILATERALE CON LA QUALE RICONOSCE LA COMPETENZA DELLA CORTE A DEFINIRE CONTROVERSIE CHE PASSANO INSORGERE CON QUALSIASI ALTRO STATO CHE ABBA EFFETTUATO UNA DICHIARAZIONE ANALOGA (ALCUNI STATI APPONGONO ALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DELLE RISERVE TENDENTI A LIMITARE EFFETTI DICHIARAZIONE).

CARTA ONU CONTIENE AD ART. 94 MECCANISMO TESO A GARANTIRE COATTIVAMENTE L'ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE. UNA VOLTA SCELTA TALE STRADA GLI STATI DOVRANNO ADEGUARSI ALLE DECISIONI DELLA CORTE. SE UNA PARTE NON SI CONFORMA A SOLUZIONE DECISA DA CORTE, L'ALTRA PUÒ RICORRERE AL CONSIGLIO DI SICUREZZA, IL QUALE PUÒ FARE RACCOMANDAZIONI O ANCHE DECIDERE MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA SENTENZA.

2) LA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: I PARERI CONSULTIVI DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NON SONO OBBLIGATORI NÈ VINCOLANTI. PARERI CONSULTIVI DELLA CORTE NON SONO INDIRIZZATI AGLI STATI MA HANNO EFFETTI NELL'AMBITO ISTITUZIONALE DELLE NAZIONI UNITE: ASSEVA CONSENSO STATI A REGOLAMENTO PACIFICO PROPRIE CONTROVERSIE NON HA QUINDI L'EFFETTO DI LIMITARE O DI INFLUENZARE L'AZIONE ISTITUZIONALE DELLE NAZIONI UNITE.

COMPETENZA CONTENZIOSA: STRUTTURA PARITARIA COMUNITÀ INTERNAZIONALE: PER SOTTOPOSIZIONE D'UNO STATO A REGOLAMENTO GIUDIZIARIO CI VUOLE CONSENSO. FUNZIONE CONSULTIVA: DIMENSIONE ISTITUZIONALE, TUTELA INTERESSI COLLETTIVI.

• PROBLEMI: ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: ORDINAMENTO DI STATI. CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: COMPOSTA DA INDIVIDUI: DIVERSA PERCEZIONE DI INTERESSI E VALORI: STATI: INTERESSI UNILATERALI. GIUDICI: INTERESSI COLLETTIVI O UNIVERSALI COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

- GLI STATI MANTENGONO IL POTERE DI DEFERIRE O MENO UNA CERTA CONTROVERSA. DA UN LATO ATTEGGIAMENTO DI SELF-RESTRAINT, CHE EVITA INTRUSIONI GIUDIZIARIE IN CAMPI POLITICAMENTE SENSIBILI PUÒ AUMENTARE PROPENSIVAMENTE STATI AD ACCETTARE COMPETENZA CORTE. DA ALTRO LATO CAPACITÀ CORTE DI ATTRARRE CONSENSO STATI DIPENDE ANCHE DA SUA AUTOREVOLEZZA E DAL GRADO DI INDIPENDENZA CHE ESSA È IN GRADO DI ASSICURARE. DIFFICOLTÀ DI RINVENIRE STRUMENTI EFFICACI PER ASSICURARE ATTUAZIONE DECISIONI CORTE INTERNAZIONALE, LA QUALE OGGI SI FONDA QUASI UNICAMENTE SULL'AUTOREVOLEZZA DELL'ORGANO E SULLA FORZA PERSUASIVA DI CIASCUNA DECISIONE. ATTEGGIAMENTO ATTIVISTA: SOVRAPPORRE PROPRIO

INDIRIZZO DI POLITICA GIUDIZIARIA A DINAMICHE POLITICHE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE O ATTEGGIAMENTO DI SELF-RESTRAINT ATTO CIOÈ A LASCIARE MAGGIORE SPAZIO A DEFINIZIONE TENSIONI SOCIALI ATTRAVERSO PROCESSO POLITICO. SELE RESTRAINT: DISCREPANZA FRA REGOLE GIURIDICHE E REALTÀ SOCIALE, CORTE HA EVITATO DI PRONUNCIARE DECISIONE CHE SAREBBE APPARSA COME INGIUSTA PUR SE CONFORME A DIRITTO. HA EVITATO DI APPLICARE REGOLE E ISTITUTI GIURIDICI ELABORATI PIÙ SUL PIANO DOTTRINARIO CHE SUL PIANO DELLA PRASSI INTERNAZIONALE.

• TRIBUNALI A COMPETENZA SETTORIALE (ISTITUITI E DEFINITI DA TRATTATO) 1) TRIBUNALI CHE GIUDICANO DI CONTROVERSIE FRA STATI, 2) TRIBUNALI CHE HANNO COMPETENZA IN RELAZIONE A DIRITTI E OBBLIGHI INDIVIDUALI. 1) ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: RAPPORTI ECONOMICI, DISCIPLINA SCAMBI COMMERCIALI FRA STATI, 2) GRADO DI GIUDIZIO, PREVIO ESPERIMENTO TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE. 1° GRADO DI GIUDIZIO: DI FRONTE A UN PANEL COMPOSTO DA 3 O 5 ESPERTI. ORGANO DI APPELLO: 7 MEMBRI MA SIERE IN CAMERE COMPOSTE DA TRE MEMBRI AGLI ORGANI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE VANNO ANCHE INDIRIZZATE LE RICHIESTE DI ATTUAZIONE UNILATERALE DI MISURE DI COMPENSAZIONE (CONTRAMISURE). ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ DI TALI CONTRAMISURE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE AD ARBITRATO AD OPERA SEMPRE DEGLI ORGANI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. NO STRUMENTI DI GARANZIA DIVERSI DA RIFRISTINO EQUILIBRIO FRA POSIZIONE PARTI: AMPIO SPAZIO A DINAMICHE DI TIPO DIPLOMATICO AL NEGOZIATO DIRETTO.

- CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO ISTITUITA DA CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI COMPOSTA DA NUMERO DI GIUDICI PARI A QUELLO DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE. GIUDICI ELETTI DA ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO

D'EUROPA SU UNA LISTA DI 3 CANDIDATI PRESENTATA DA CIASCUNO STATO PARTE. ADESIONE A CONVENZIONE COMPORTA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA COMPETENZA DELLA CORTE E L'ACCETTAZIONE DEL SISTEMA DI RICORSO INDIVIDUALE. ART. 19 CONVENZIONE: CORTE EUROPEA HA IL COMPITO DI ASSICURARE RISPETTO DIRITTI GARANTITI DA CONVENZIONE E DA PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. DUE MECCANISMI DI RICORSO: 1) RICORSO INTERSTATALE: ATTIVATO DA UNO STATO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO PARTE DELLA CONVENZIONE, ACCUSATO DI AVER VIOLATO I PROPRI OBBLIGHI CONVENZIONALI. 2) RICORSO INDIVIDUALE. 3) LA CORTE PUO' ADOTTARE PARERI CONSULTIVI SU RICHIESTA DELLE CORTI SUPREME DEGLI STATI PARTE.

ART. 34 - ART. 34: RICORSO DA PARTE DI PERSONA FISICA, ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA, GRUPPO DI PRIVATI CHE SOSTENGA D'ESSERE VITTIMA DI UNA VIOLAZIONE DA PARTE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI. DEVE ESSERE DICHIARATO RICEVIBILE: RICEVIBILITA': PREVIAMENTE ESAMINATI RICORSI INTERNI E RICORSO ENTRO SEI MESI DA DECISIONE INTERNA DEFINITIVA, NO ANONIMO O MANIFESTAMENTE INFONDATA O ABUSIVO. COMPETENZA A DECIDERE SU RICEVIBILITA' SPETTA A GIUDICE UNICO COMPETENZA NEL MERITO SPETTA A COMITATO COMPOSTO DA 3 GIUDICI SE QUESTIONE PUO' ESSERE AGEVOLMENTE RISOLTA SU BASE DI CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE. ALTRIMENTI COMPETENZA SPETTA AD UNA DELLE SEZIONI DELLA CORTE, COMPOSTA DA 7 GIUDICI. CIASCUNA SEZIONE POTRA' DECLINARE LA PROPRIA COMPETENZA A FAVORE DELLE SEZIONI UNITE CHE SONO ANCHE ORGANO DI REVISIONE SENTENZE CAMERUN. PER ESSERE ESAMINATA NEL MERITO DOMANDA DI REVISIONE DEVE ESSERE CONSIDERATA RICEVIBILE DA UN COLLEGIO DI 5 GIUDICI. SENTENZE CORTE ACCERTANO VIOLAZIONE DIRITTI CONVENZIONALI, PRONUNCIANO CONDANNA NEI CONFRONTI DELLO STATO CHE SI E' RESO RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE, E, EX. ART. 41, SE DIRITTO INTERNO NON CONSENTE DI RIPARARE INTEGRALMENTE VIOLAZIONE, LA CORTE PUO' ACCORDARE EQUA SODDISFAZIONE A PARTE LEGA. CORTE HA RITENUTO DI POTER INDICARE DISPOSIZIONI INTERNE IN CONFLITTO CON DIRITTI CONVENZIONALI E CHE GLI STATI PARTE HANNO L'OBBLIGO DI RIMUOVERE.

3) CORTI SUPREME STATI PARTE POSSONO CHIEDERE A CORTE EUROPEA DIRITTI UOMO UN PARERE CONSULTIVO NELL'AMBITO DI UN CASO PENDENTE INNANZI AD ESSE.

• CORTE PENALE INTERNAZIONALE: 1^a GIURISDIZIONE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE ISTITUITA ATTRAVERSO UN TRATTATO, CHE ME CONTIENE ANCHE LO STATUTO (CONFERENZA DI ROMA). FUORI DA SISTEMA ONU. SEDE: ASA. FUNZIONAMENTO DISCIPLINATO DA STATUTO, ASSEMBLEA STATI PARTE. 4 ORGANI: PRESIDENZA, SEZIONI (PRELIMINARI, DI 1^o GRADO, DI APPELLO), UFFICIO PROCURATORE, CANCELLERIA. COMPETENZA: CRIMINI DI GUERRA, CONTRO L'UMANITA', DI GENOCIDIO COMMESSI DA INDIVIDUI. CRIMINE INDIVIDUALE DI AGGRESSIONE. COMPETENZA SE ACCUSATO E' CITTADINO DI UNO STATO PARTE O DI STATO CHE HA ACCETTATO COMPETENZA CORTE. TALE LIMITAZIONE NON SI APPLICA SE GIURISDIZIONE CORTE VIENE ATTIVATA DA CONSIGLIO DI SICUREZZA AI SENSI DI ART. 13, LETT. b STATUTO. ESERCIZIO GIURISDIZIONE CORTE HA CARATTERE SUSSIDIARIO RISPETTO A GIURISDIZIONE NAZIONALE. CORTE PUO' ESERCITARE GIURISDIZIONE QUANDO DIFETTO DI VOLONTA' O INCAPACITA' STATO DI PERSEGUIRE I CRIMINI DI SUA COMPETENZA. GIURISDIZIONE CORTE PUO' ESSERE ATTIVATA DA PROCURATORE, SIA D'UFFICIO CHE SU RICHIESTA DI UNO STATO PARTE O DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA. CONSIGLIO DI SICUREZZA E' IN GRADO DI BLOCCARE ATTIVITA' DELLA CORTE.

• PLURALITA' DI TRIBUNALI INTERNAZIONALI E FRAMMENTAZIONE FUNZIONE GIUDIZIARIA. REGOLE DI COORDINAMENTO SELF RESTRAINTE CONTINUA GIUDIZIALE: SENSO DI DEFERENZA CHE CIASCUN GIUDICE DOVREBBE PRESTARE RISPETTO A ESERCIZIO FUNZIONE GIUDIZIALE DI UN ALTRO ORGANO. UNITA' DEL DIRITTO APPLICABILE. SENTENZE VINCOLENTI.

• IL RAPPORTO BILATERALE DI RESPONSABILITA': NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE LA CARENZA DI STRUTTURE ISTITUZIONALI FA SI' CHE MOLTE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO E ALLA REPRESSIONE DI CONDOTTE ILLECITE SIANO OPERATE A LIVELLO DECENTRATO, AD OPERA' CIOE' DEI MEDESIMI SOGGETTI CHE SONO ANCHE DESTINATARI DELLA NORMA SOSTANZIALE VIOLATA E VITTIME DELL'ILLECITO. CODIFICARE DIRITTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI STATI IN UN TESTO DI ARTICOLI PRIVO DI EFFETTI VINCOLENTI. REGOLE NEGLI ARTICOLI SONO DESTINATE AD ESSERE APPLICATE IN VIA RESIDUALE, MOLTE DELLE REGOLE VANNO INTEGRATE O MODIFICATE SULLA BASE DELLE ESIGENZE PROPRIE DEI DIVERSI SETTORI NORMATIVI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. PUNTO DI RIFERIMENTO.

- STRUTTURA RAPPORTO DI RESPONSABILITA': VIOLAZIONE REGOLE PRIMARIE -> APPLICAZIONE REGOLE SECONDARIE: OBBLIGHI X STATO AUTORE DELL'ILLECITO E DIRITTI X CHI ESAMINATO -> IMPOSTO ADEMPIMENTO DI QUESTI OBBLIGHI -> ATTIVAZIONE STRUMENTI DI GARANZIA TESTI AD INDURRE LO STATO AUTORE AD ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' E A RIPRISTINARE LA LEGALITA' DELL'ORDINAMENTO VIOLATO DALL'ILLECITO.

CARENZA DI STRUMENTI ISTITUZIONALI DI ACCERTAMENTO E DI GARANZIA FA SI' CHE UNO STATO VITTIMA DI UN ILLECITO TENDA A REALIZZARE DIRETTAMENTE LE PROPRIE POSIZIONI SOGGETTIVE, SIA OPERANDO IN VIA COERCITIVA, AL FINE DI IMPORRE ALLO STATO AUTORE LA CESSAZIONE DELL'ILLECITO E LA RIPARAZIONE, SIA OPERANDO IN VIA ESECUTIVA, PROVVEDENDO QUINDI AD ASSICURARE IL RISULTATO VOLUTO DALLA NORMA VIOLATA, SIA INFLIGGENDO UNA SANZIONE PRIVATIVA E RIPRISTINANDO QUINDI IN MANERA NEGATIVA L'EQUILIBRIO NORMATIVO VOLUTO DALLA NORMA VIOLATA.

- PER ILLECITO CI VUOLE CONDOTTA ANTIGIURIDICA: CONTRARIA A REGOLA DIRITTO INTERNAZIONALE E NON GIUSTIFICATA DA UNA DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO. VIOLAZIONE PER COMPORTAMENTO DI ORGANI ESECUTIVI, PER CONDOTTE DI ORGANI LEGISLATIVI (IN GENERALE LEGGE VIOLA DIRITTO INTERNAZIONALE SOLO SE VI E' OBBLIGO DI AVERE O NON AVERE UNA CERTA NORMA DI LEGGE NEL PROPRIO ORDINAMENTO. ATTIVITA' GIUDIZIARIA PUO' VIOLARE NORME INTERNAZIONALI. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: CONSENSO AVENTE DIRITTO, FORZA MAGGIORE, STATO DI NECESSITA' (NECESSITA' GIUSTIFICA AZIONE CONTRARIA A REGOLA DI DIRITTO A CONDIZIONE CHE TALE AZIONE SIA INDISPENSABILE X SALVAGUARDARE INTERESSE ESSENZIALE DA PERICOLO GRAVE E IMMINENTE E CHE ESSA NON PREGIUDICI IN MANIERA GRAVE UN INTERESSE ESSENZIALE DELLO STATO NEI CUI CONFRONTI SI VIOLA TALE REGOLA.

- VA ATTRIBUITA A STATO OGNI CONDOTTA DI UN SUO ORGANO, SIA ORGANI AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE ENTI TERRITORIALI DECENTRALIZZATI. NOTIZIONE DI ORGANO INCLUDE OGNI PERSONA O ENTE CHE ABBA TALE QUALITA' SECONDO IL DIRITTO INTERNO. ANCHE CONDOTTE DA SOGGETTI PRIVATI SOTTO LA DIREZIONE E IL CONTROLLO DELLO STATO STESSO. FORSE MEGLIO SE ATTRIBUZIONE A STATO DI UNA CERTA CONDOTTA VIENE COMPIUTA SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE CASO PER CASO, CHE TENGA CONTO DELL'INTENSITA' DEL LEGAME FRA LO STATO E IL SOGGETTO CHE PONE IN ESSERE LA CONDOTTA.

- ESIGENZA DI STABILIRE NESSO ESISTENTE DI COSCIENTE PARTECIPAZIONE FRA AUTORE E CONDOTTA ILLECITA ESPRESSA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLI E STANDARD PREDETERMINATI DI CONDOTTA. SPASATO ACCERTAMENTO COLPA DA NORME SECONDARIE, CHE CONCERNONO CONDIZIONI ALLE QUALI SORGE RESPONSABILITA' A NORME PRIMARIE, CHE STABILISCONO OBBLIGHI DI CONDOTTA. SPESSE SONO INFATTI LE NORME PRIMARIE A DETERMINARE, OLTRE A OBBLIGHI VERI E PROPRI, ANCHE MODELLI COMPORTAMENTALI CONCRETI CHE DEVONO GUIDARE PROCESSO DI ATTIVAZIONE E CHE, SE CORRETTAMENTE ESECUTI, ESCLUDONO RESPONSABILITA'. NON MANCANO REGOLE INTERNAZIONALI CHE ESPRESSAMENTE RICHIEDONO UNA FORMA DI PARTECIPAZIONE COSCIENTE DELLO STATO ALL'ILLECITO.

- FRA CONSEGUENZE ILLECITO CESSAZIONE, OBBLIGO DI ASSICURARE NON RIPETIZIONE E OBBLIGO DI RIPARAZIONE (RIPRISTINO SITUAZIONE CHE SAREBBE ESISTITA IN ASSENZA DELL'ILLECITO, RISARCIMENTO DEL DANNO E SODDISFAZIONE).

- RIPARAZIONE: IN FORMA SPECIFICA, PER EQUITA' (RIPRISTINARE SITUAZIONE CHE SAREBBE ESISTITA IN ASSENZA DELL'ILLECITO).

DEFINISCE UNILATERALMENTE IL CARATTERE GIURIDICO DELLE PROPRIE NORME LE QUALI SONO, DI CONSEGUENZA, LE UNICHE DOTATE DI GIURIDICITÀ X TALE ORDINAMENTO. NORME INTERNAZIONALI QUINDI PRODUCONO EFFETTI SOLO NELLA SFERA INTERNAZIONALE. X MODIFICA NELLA SFERA DEL DIRITTO INTERNO OCCORRE CHE UNA NORMA INTERNA PRODUCA NEL PROPRIO ORDINAMENTO LE MODIFICHE NECESSARIE PER L'ADEMPIMENTO. QUESTA È LA DOTTRINA DUALISTA (ORDINAMENTO INTERNAZIONALE ≠ ORDINAMENTO INTERNO). NO EFFETTI DIRETTI, NO PRIMATO NORME INTERNAZIONALI. DOTTRINA DELL'ADATTAMENTO: OBBLIGHI INTERNAZIONALI VINCOLANO STATO SOLO NELLA SFERA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. X MODIFICA ORDINAMENTO INTERNO CI VOGLIAMO NORME DI ATTUAZIONE.

ADATTAMENTO ORDINARIO: ADOZIONE DI ATTO NORMATIVO CHE RECEPISCA MATERIALMENTE IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO INTERNAZIONALE, DISPONENDO LE MODIFICHE INTERNE NECESSARIE PER LA SUA ATTUAZIONE.

ADATTAMENTO SPECIALE: PROVVEDIMENTI SI LIMITANO AD ORDINARE L'ATTUAZIONE INTERNA DELLA NORMA INTERNAZIONALE (ORDINE DI ESECUZIONE DI UN TRATTATO).

STORIA: STATO ASSOLUTO: POTERE NORMATIVO ESTERNO ED INTERNO IN MANO AL SOVRANO. NORME INTERNAZIONALI EFFETTO DIRETTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO, POI POTERE DI CONCLUDERE TRATTATI (TREATY-MAKING POWER) IN MANO AD ESECUTIVO E POTERE LEGISLATIVO IN MANO A PARLAMENTO ALL'INIZIO: POTERE DELL'ESECUTIVO DI FARE TRATTATI CONDIZIONATO ALLA PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO TITOLARE DELLA FUNZIONE NORMATIVA INTERNO. POI X ATTUAZIONE DI TRATTATI CHE COMPORTANO MODIFICHE DI LEGGE RICHIESTA ADOZIONE DI UNA LEGGE DA PARTE DEL PARLAMENTO. PRASSI - GENERALMENTE LOGICA DUALISTA, GENERALMENTE LIMITATA A ESIGENZA CHE VI SIA ATTO INTERNO CHE ORDINI L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE INTERNAZIONALI. RUOLO IMPORTANTE GIURISPRUDENZA.

- DOTTRINA DELLA PROTEZIONE EQUIVALENTE: ESEMPI DI CONTROLLI DI VALIDITÀ INTERNI DI VALIDITÀ A CONDIZIONE CHE CONTROLLI ANALOGHI VENGANO ASSICURATI NELL'ORDINAMENTO DI ORIGINE DI TALI NORME. CONTROLLO SU IDONEITÀ ORDINAMENTO ESTERNO A IMPORRE A PROPRIE NORME RISPETTO DI PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI ANALOGHI A QUELLI CHE DETERMINANO LE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE NORME INTERNE.

● ORDINAMENTO ITALIANO ART. 10 1° COMMA COST. «L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICOGNITE». AMBITO DI APPLICAZIONE LIMITATO ALLE SOLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE. PROSPETTIVA DUALISTA, COST. MODICE DIRETTAMENTE NORME INTERNE NECESSARIE X ADEMPIMENTO OBBLIGHI DERIVANTI DA REGOLE INTERNAZIONALI GENERALI.

PROSPETTIVA MONISTA: COST. HA FUNZIONE DI CONSENTIRE A REGOLE INTERNAZIONALI GENERALI DI PREJURRE DIRETTAMENTE EFFETTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. ART. 10 COST. CONFERISCE A NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE DI PREJURRE INTERNE DI ADATTAMENTO, RANGO COSTITUZIONALE. NELL'ORDINAMENTO ITALIANO DISPOSIZIONE LEGISLATIVA CONFLIGGENTE CON REGOLA DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE RISULTA QUINDI INCOSTITUZIONALE. GIUDICE, SE RITIENE CHE CONFLITTO NON POSSA ESSERE RISOLTO ATTRAVERSO INTERPRETAZIONE CONFORME, HA IL DOVERE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.

● RAPPORTO FRA NORME INTERNAZIONALI GENERALI E COSTITUZIONE. TENSIONE. IMMUNITÀ: DUE SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE: 1) SENTENZA RUSSEL - CORTE HA AFFERMATO PRIMATO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE RISPETTO A SISTEMA COSTITUZIONALE INTERNO. SENTENZA 238 DEL 2014 - CORTE COSTITUZIONALE HA MODIFICATO QUESTO SISTEMA AFFERMANDO PRIMATO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE SULLA NORMATIVA INTERNAZIONALE GENERALE. SENTENZA CRITICABILE: CORTE SI È DICHIARATA INCOMPETENTE AD ACCERTARE ESISTENZA DI ECCEZIONE A REGOLA IMMUNITÀ SULLA BASE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E HA INVECE POSTO L'ACCENTO SUL CONTRASTO FRA TALE REGOLA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELATI DALL'ORDINAMENTO NAZIONALE (ARROCCAMENTO DEI CIVILI NEL PROPRIO ORDINAMENTO INTERNO. POI LA CORTE NON HA CONSIDERATO COME IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE COSTITUISCA, DI PER SE, UN VALORE FONDAMENTALE DEL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO).

● SECONDA DOTTRINA PREVALENTE NON VI È NELLA COSTITUZIONE ITALIANA UNA NORMA CHE DISCIPLINI IL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI TRATTATI. ADATTAMENTO AI TRATTATI VA QUINDI DISPOSTO CON PROVVEDIMENTI AD HOC (PROVVEDIMENTI SI NECESSARI SOLO SE ORDINAMENTO NON È GIÀ CONFORME ALLI OBBLIGHI DERIVANTI DA UN TRATTATO. DOVRANNO ESSERE ADOTTATI CON ATTI DI RANGO COSTITUZIONALE, LEGISLATIVO O SUBLEGISLATIVO A SECONDA DEL LIVELLO DELLE MODIFICHE NORMATIVE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO. 1) ADATTAMENTO ORDINARIO: TRASFORMARE REGOLE INTERNAZIONALI IN CORRISPONDENTI REGOLE DI DIRITTO INTERNO. 2) ADATTAMENTO SPECIALE: ADOZIONE ORDINE DI ESECUZIONE. SARA' COMPITO DEL GIUDICE O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICOSTRUIRE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI, IL CONTENUTO DELLA NORMATIVA DI ADATTAMENTO. PRASSI: STESSO ATTO LEGISLATIVO CHE CONTIENE AUTORIZZAZIONE A RATIFICA CONTIENE ANCHÉ ORDINE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO (X EVITARE CHE PARLAMENTO DEBBA INTERVENIRE DUE VOLTE LA 1ª NELLA FASE DELLA FORMAZIONE DEI TRATTATI X AUTORIZZARNE LA CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 80 COST. LA 2ª DOPO ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO STESSO X DISPORNE L'ATTUAZIONE).

- RAPPORTI FRA TRATTATI E LEGGI INTERNE: PRIMA DI RIFORMA COST 2001 SI RITENEVA GENERALMENTE CHE TRATTATO ASSUNESSE IN ORDINAMENTO INTERNO IL VALORE DELLA FORTE CHE NE AVEVA DISPOSTO L'ATTUAZIONE. DOPO RIFORMA: ART. 117 1° COMMA COST. «L' POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA DA STATO E REGIONE NEL RISPETTO DELLA COST. HA IL VINCOLO DERIVANTI DA ORDINAMENTO COMUNITARIO E DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI. SECONDO DOTTRINA PREVALENTE QUESTA DISPOSIZIONE OPERA ESSECIAMENTE RISPETTO A TRATTATI E STABILISCE A LORO FAVORE UN MECCANISMO DI PREVALENZA RISPETTO A LEGGI INTERNE.

- OBBLIGHI INTERNAZIONALI VANNO ATTUATI IN ORDINAMENTO INTERNO ATTRAVERSO ART. 19 1° COMMA COST. PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO GENERALE. ATTRAVERSO ORDINE DI ESECUZIONE O ALTRAVIA (ADATTAMENTO SPECIALE) O ATTRAVERSO ADATTAMENTO ORDINARIO X QUANTO RIGUARDA I TRATTATI. ART. 117 HA EFFETTO DI TRASFERIRE CON CONFLITTO DI COMPETENZA FRA LEGGI E OBBLIGHI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CORTE COST. RINVIA A CORTE SOLO IN PRESENZA DI UN VERO E PROPRIO CONFLITTO. I GIUDICI ORDINARI RIVANGONO INVECE COMPETENTI A VERIFICARE SE IL CONFLITTO NON SIA SOLO APPARENTE E NON POSSA QUINDI ESSERE COMPOSTO X VIA INTERPRETATIVA, ATTRAVERSO IL PRINCIPIO DELL'INTERPRETAZIONE CONFORME O ATTRAVERSO CRITERIO DELLA SPECIALITÀ.

- RAGIONEVOLE LIMITARE AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 117 1° COMMA AI SOLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI CHE SI SONO FORMATI NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE COSTITUZIONALI O, IN SENSO ANCORA PIÙ GARANTISTA PER LE PREROGATIVE PARLAMENTARI, AI SOLI OBBLIGHI ASSUMTI PREVIA L'AUTORIZZAZIONE PARLAMENTARE ALLA RATIFICA PREVISTA DA ART. 80 COST.

- COORDINAMENTO ART. 117 1° COMMA CON ART. 10 1° COMMA COST. ART. 10 SI APPLICA A TITOLO DI NORMA SPECIALE NEL CONFRONTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME INTERNAZIONALI GENERALI, AD ESSI NON SI APPLICA

RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE. UNA FORMA DI RIPARAZIONE DEI DAMNI MORALI È QUELLA CHE TROVA ESPRESSIONE NELL'OBBLIGO DI SODDISFAZIONE. OBBLIGO DI RIPRISTINO IN INTEGRUM IMPONERE A STATO AUTORE DI ELIMINARE RETROATTIVAMENTE LE CONSEGUENZE DELL'ILLECITO. LA RIPARAZIONE È POSSIBILE ANCHE QUALORA L'ILLECITO CONSISTA IN UNA CONDOTTA GIURISDIZIONALE. IMPOSSIBILITÀ DI RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA FA OPERARE OBBLIGO DI RISARCIMENTO. NORMALMENTE PER IMPOSSIBILITÀ SI INTENDE SOLO IMPOSSIBILITÀ FISICA E NON GIURIDICA (NON COSTITUISCE IMPOSSIBILITÀ DI RIPARAZIONE LA CIRCOSTANZA CHE L'ILLECITO SIA PRODOTTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO).

SODDISFAZIONE È UNA SORTA DI RIPARAZIONE DEL DANNO MORALE, CHE CONSISTE SOSTANZIALMENTE NEL RICONOSCIMENTO DELL'ILLECITO. LA GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE SI ORIENTA SOVENTE NEL SENSO DI RITENERE CHE ACCERTAMENTO ILLECITO AD OPERA DI UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE COSTITUISCE ADEGUATA REALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI SODDISFAZIONE.

- LA DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI RIPARAZIONE PIÙ APPROPRIATA VA COMPIUTA CASO PER CASO. STATI HANNO MAGGIOR INTERESSE A CESSAZIONE ILLECITO, PER SODDISFAZIONE E GARANZIA DI NON RIPETIZIONE PIUTTOSTO CHE PER RESTITUIO O RISARCIMENTO.

- SISTEMA DI GARANZIE PER STATO VITTIMA DELL'ILLECITO: SE ILLECITO DA VIOLAZIONE REGOLE RECIPROCHE, RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ HA STRUTTURA BILATERALE (CIASCUNO STATO LESO HA TITOLO PER INVOCARE RESPONSABILITÀ AUTORE).

ADEMPIMENTI PRELIMINARI AD ATTIVAZIONE STRUMENTI DI GARANZIA: STATO LESO DV NOTIFICARE A STATO AUTORE RICHIESTA DI CESSAZIONE O RIPARAZIONE SPECIFICANDO (NON SEMBRANO CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ), CONDIZIONI, INTESA DI NAZIONALITÀ E DI PREVIO ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI.

STATO LESO PUÒ REAGIRE CON ^{FUNZIONE COERCITIVA} CONTROMISURE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DELL'ILLECITO PER INDURRE QUEST'ULTIMO A RIPRISTIMARE UNA SITUAZIONE CONFORME A DIRITTO. CONTROMISURE DVN AVERE CARATTERE PROVVISORIO. NO CONTROMISURE SE IN PENDENZA DI SOLUZIONE GIUDIZIALE O SE CONDOTTA ILLECITA E CESSATA. STATO VITTIMA DV INTIMARE A STATO AUTORE DI RIPRENDERE L'OSSERVAZIONE DELLA NORMA VIOLATA, OFFRIRE MEGLIOR PROSPETTANDO IL RICORSO AD AZIONI UNILATERALI. CONTROMISURE AMMISSIBILI SOLO NELLA MISURA IN CUI SIAMO NECESSARIE PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DELLO STATO VITTIMA.

PRASSI: FUNZIONE COERCITIVA SOLO X ILLECITI ASSAI GRAVI CHE LEDONO INTERESSI COLLETTIVI CM AGGRESSIONE O GENOCIDIO. CONTROMISURE NORMATIVE: STATO VITTIMA VUOLE MUTARE IL CONTENUTO DELLA REGOLA VIOLATA E RIPRODURRE QUINDI NEGATIVAMENTE IL SINALLAGMA ORIGINARIO ALTERATO DALL'ILLECITO. CONTROMISURE CON FUNZIONE ESECUTIVA; TENDONO A REALIZZARE DIRETTAMENTE L'ESECUZIONE DELLA REGOLA VIOLATA O RISULTATO ANALOGO A QUELLO VOLUTO DA TALE REGOLA.

- LIMITI A CONTROMISURE: PROPORZIONALITÀ REAZIONE QUANTITATIVA: EQUIVALENZA FRA ILLECITO E REAZIONE. MA PRASSI CONSIDERA DI PIÙ ASPETTO QUALITATIVO; NESSO DI RAGIONEVOLE CONGRUITÀ FRA OBIETTIVO REAZIONE E MEZZI X REALIZZARLA. CONTROMISURA NON DV PORTARE PREGIUDIZIO ECCESSIVO RISPETTO A BENEFICIO CHE CI SI ASPETTA DI RICAVARE.

ALTRI LIMITI: DIVIETO USO FORZA, TUTELA DIRITTI UOMO, OBBLIGHI UMANITARI, DIRITTO COGENTE, OBBLIGHI DI SOLUZIONE PACIFICA CONTRO VERSIE, OBBLIGHI CONCERNENTI INVIOLABILITÀ AGENTI, SEDI E ARCHIVI DIPLOMATICI E CONSOLARI.

• OLTRE A RESPONSABILITÀ ORDINARIA: RESPONSABILITÀ CHE CONSEGUE A VIOLAZIONE DI OBBLIGHI CHE TUTELANO INTERESSI COLLETTIVI. ART. 40 ART. SU RESPONSABILITÀ: FORMA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: VIOLAZIONE GRAVE DI UN OBBLIGO PROCEDUTO DA UNA NORMA COGENTE. CONDOTTE DEFINITE LL GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA DIRITTO COGENTE (NO CRIMINOLO CARATTERE PENALISTICO). REINTEGRARE SITUAZIONE GIURIDICA LESA. OLTRE A CONSEGUENZE ORDINARIE VI SI CONSEGUE ULTERIORI OBBLIGO DI STATI DI COOPERARE AL FINE DI PORRE TERMINE A VIOLAZIONE. OBBLIGO DI NON RICONOSCERE SITUAZIONE COSTITUITA ATTRAVERSO VIOLAZIONE. POSSIBILITÀ DI ULTERIORI CONSEGUENZE, UN LIMITE ALL'OBBLIGO DI NON RICONOSCERE.

MENTO SEMBRA DATO DALL'ESIGENZA DI NON FAR GRAVARE LA REAZIONE SUGLI INDIVIDUI NON COINVOLTI NELLA VIOLAZIONE. - FORME DI GARANZIA. TRE VISIONI: 1°) RAPPORTO COLLETTIVO DI RESPONSABILITÀ = SOMMATORIA DI RAPPORTI BILATERALI FRA STATO AUTORE DELL'ILLECITO E CIASCUN SINGOLO STATO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE. 2°) È LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE L'UNICO ENTE LEGITTIMATO AD AGIRE ATTRAVERSO I PROPRI ORGANI. 3°) CIASCUNO STATO È LEGITTIMATO AD AGIRE, MA NON A TUTELA DI UNA PROPRIA POSIZIONE SOGGETTIVA, BENSÌ PER CONTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

PRASSI: 1) REAZIONE UNILATERALE DI ALCUNI STATI 2) REAZIONE ISTITUZIONALE NAZIONALI UNITE, SUL PRESUPPOSTO CHE VIOLAZIONE COSTITUISCA MINACCIA ALLA PACE EX ART. 39 CARTA. 1) REAZIONE DI STATO LL SPECIALMENTE LESO >> CHE HA TITOLO A FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DELL'ILLECITO TUTTE LE CONSEGUENZE DELL'ILLECITO. REAZIONE DI STATO NON SPECIALMENTE LESO CHE PUÒ AGIRE X RIPARAZIONE DANNO MA SOLO A FAVORE DI STATO SPECIALMENTE LESO DALL'ILLECITO OVVERO DA BENEFICIARI DELLA REGOLA VIOLATA. * CON LIMITI CHE INCONTRA QUALSIASI STATO VITTIMA IN UN RAPPORTO BILATERALE DI RESPONSABILITÀ.

- ESISTENZA DI CONDOTTE ILLECITE, IN PARTICOLARE VIOLAZIONE DI INTERESSI FONDAMENTALI COMUNITÀ INTERNAZIONALE, RAPPRESENTA ANCHE UNA MINACCIA ALLA PACE CHE GIUSTIFICA L'ATTIVAZIONE DEI MECCANISMI CENTRALIZZATI DI AZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA. REAZIONE ISTITUZIONALE A ILLECITI CHE COINCONTO INTERESSI FONDAMENTALI COMUNITÀ INTERNAZIONALE; PUÒ COMPRENDERE MISURE IMPLICANTI USO FORZA. STATI NON POSSONO COORDINAMENTO FRA LE DUE FORME DI REAZIONE: PRIMATO DELLA REAZIONE ISTITUZIONALE RISPETTO A QUELLA DECENTRATA.

• CONCESSIONI UNIVERSALISTE E PARTICULARISTE NEI RAPPORTI FRA DIRITTO INTERNAZIONALE E INTERNA. VI SONO MOLTE SITUAZIONI IN CUI ADEMPIMENTI OBBLIGHI INTERNAZIONALI COMPORTE PRODUZIONE EFFETTI GIURIDICI NELL'ORDINAMENTO INTERNO NEGLI STATI CHE NE SONO DESTINATARI. PARTICULARISMO GIURIDICO: STATO ORDINAMENTO CHIUDE NORME INTERNAZIONALI DVN ESSERE RECEPITE IN ORDINAMENTO STATO SECONDO IL SUO PROCEDERE DELLO STATO. UNIVERSALISMO GIURIDICO: ORDINAMENTI NAZIONALI APERTI: REGOLE INTERNAZIONALI DOTATE DI GIURIDICITÀ E POTREBBERO DISCIPLINARE DIRETTAMENTE RAPPORTI GIURIDICI INTERNI.

- DOTTRINA DI Kelsen: SCHEMA PIRAMIDALE: IL DIRITTO STATALE TRAE FONDAMENTO DAL DIRITTO INTERNAZIONALE. - DOTTRINA PLURALISTA: NO CRITERIO UNIVERSALE X RICONOSCIMENTO GIURIDICITÀ NORMA; CIASCUN ORDINAMENTO

MECCANISMO GENERALE DI GARANZIA EX ART. 117 1° COMMA, COST.

- COORDINAMENTO ART. 117 E ART. 11 COST. ~~CON~~ CORTE COST.: ART. 117 SI APPLICA SIA A OBBLIGHI INTERNAZIONALI CHE A QUELLI DERIVANTI DA UNIONE EUROPEA. A QUESTI ULTIMI TUTTAVIA SI APPLICA ALTRESI LA TUTELA PIU' PREGNANTE ASSICURATA LORO DA ART. 11 COST. QUINDI MENTRE LE LEGGI CONFLIGGENTI CON NORME UE AVEVANO EFFETTO DIRETTO ANDRANNO DISAPPLICATE DAL GIUDICE ORDINARIO, LE LEGGI CONFLIGGENTI CON OBBLIGHI CONVENZIONALI DOVRANNO ESSERE DICHIARATE ILLEGITTIME AD OPERA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

- GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: BILANCIARE ECCESSIVA APERTURA INTERNAZIONALISTA EX ART. 117. POSSIBILITA' DI OPERARE INTERPRETAME ADEGUATRICE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEI TRATTATI IN SENSO CONFORME AL SISTEMA COSTITUZIONALE INTERNO, POSSIBILITA' CH RIMEDIO DI ULTIMA ISTANCE, DI SINDACARE LA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DI UN TRATTATO.

- NORMATIVA DI ATTUAZIONE TRATTATI A MEMO CHE NON SIA STATA INTRODOLTA NELL'ORDINAMENTO INTERNO CON LEGGE DI REVISIONE COST. E SUBORDINATA A REGOLE COSTITUZIONALI GIURISPRUDENZA COST. HA TESO AD ATTEUARE PRIVATO COST. RISPETTO A TRATTATI VALUTAZIONE TRATTATO NON DV CONSIDERARE SOLO ~~SOLO~~ SISTEMA INTERNO DI VALORI MA ANCHE VALORI E INTERESSI

PROPRI DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE CHE ESSO REALIZZA.

- ART. 117, COMMA 9 COST. REGIONI IN MATERIE DI LORO COMPETENZA PROWEDONO AD ATTUAZIONE ED ESECUZIONE ACCORDI INTERNAZIONALI ~~PER~~ INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: POTERE REGIONI DI ADOTTARE NORME DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE. MA NON COMPETENZA ESCLUSIVA. IN PRASSI RUOLO REGIONI E' MOLTO MODESTO. TRATTATI CONCLUSI IN SEGUITO A AUTORIZZAZIONE

PARLAMENTO VENGONO RESI ESECUTIVI SOLITAMENTE ATTRAVERSO UN ORDINE D'ESECUZIONE CONTENUTO NELLA STESSA LEGGE STATALE CHE HA AUTORIZZATO LA LORO CONCLUSIONE. A REGIONI QUINDI SOLO COMPETENZA A ADOTTARE NORME INTERNE

EVENTUALMENTE NECESSARIE A PRECISARE E INTEGRARE ORDINE D'ESECUZIONE. NEI CAMPI DI COMPETENZA CONCORRENTE ANCHE QUESTO POTERE INCONTRA IL LIMITE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI CON LEGGE DELLO STATO. ~~PER~~ EVITARE ~~INADDEMPIMENTO~~ INADDEMPIMENTO REGIONALE: FORME DI SOSTITUZIONE. ATTUAZIONE IN VIA LEGISLATIVA.

ART. 120 (GOVERNO).

● TRATTATI INTERNAZIONALI CHE PREVEDONO MECCANISMI DI PRODUZIONE NORMATIVA (TRATTATI ISTITUTIVI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE CONFERISCONO POTERE DI ADOTTARE NORME GIURIDICHE, ORDINE D'ESECUZIONE DEL TRATTATO SI BASA PRODUCE ADATTAMENTO NELL'ORDINAMENTO A ATTI DERIVATI? (PER PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA IN COST. 117, ART. 11, SEMBRA DI SI) MA

POSIZIONE SINGOLI PUO' ESSERE MODIFICATA DA LEGGI KE NN RISPETTANO PROCEDURE E GARANZIE INTERNE? SOLUZIONE: SE LEGGI ESTERNE IAN DIRITTI OK; SE IMPOSONO OBBLIGHI CI VOGLIAMO REQUISITI DI PUBBLICITA' ~~DI~~ SE REQUISITI DI PUBBLICITA'

● ATTUAZIONE INTERNA SENTENZE INTERNAZIONALI. SENTENZA INCIDE SU GIUDICATO: NORMALMENTE CI VUOLE INTERVENTO LEGISLATORE NAZIONALE. IN SUA ASSENZA OCCORRE VERIFICARE SE E' POSSIBILE DESUMERE DIRETTAMENTE, SULLA BASE DELLA SENTENZA INTERNAZIONALE, IL CONTENUTO DELLE MISURE CHE UNO STATO IV ADOTTARE A TITOLO DI RIPARAZIONE.

● 1) NORME CHE HANNO UN CONTENUTO DISPOSITIVO TALE DA POTERNE DESUMERE SOLO OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI STATI CHE NE SONO DESTINATARI 2) NORME CON CONTENUTO TALE DA POTERNE DESUMERE IMMEDIATAMENTE LA DISCIPLINA DI POSIZIONI SOGGETTIVE INDIVIDUALI 3) REGOLE CHE ESPLICITANO OBBLIGHI A STATI DAI QUALI PERO' E' AGEVOLE RICAVARE LA DISCIPLINA DI POSIZIONI SOGGETTIVE INDIVIDUALI.

1) STATI OBBLIGATI A ATTUARLE CON NORME ATTIVITA' NORMATIVA INTERNA. SENZA QUESTA MORA ATTIVITA' QUESTE NORME NON RISULTANO DIRETTAMENTE APPLICABILI IN ORDINAMENTI INTERNI (NORME NON SELF-EXECUTING)

2-3) NO BISOGNO DI ATTIVITA' NORMATIVA INTERNA. UNA VOLTA RESE ESECUTIVE ATTRAVERSO ORDINE DI ESECUZIONE, TALI NORME POTRANNO SPIEGARE EFFETTI DIRETTI NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI (NORME SELF-EXECUTING)

2-3) PIENEZZA DI CONTENUTO DISPOSITIVO, APPLICATE DA GIUDICE INTERNO, ASSISTITE DA GARANZIE INTERNE OPERATORI GIURIDICI INTERNI

1) PRODUCONO SOLO OBBLIGHI INTERNAZIONALI X STATI, NN POSSONO ESSERE APPLICATE DA GIUDICI E DA ALTRI OPERATORI GIURIDICI INTERNI X ASSICURARE POSIZIONI SOGGETTIVE DERIVANTI DA NORME SELF-EXECUTING, UTILIZZANDO GARANZIE INTERNE

2) INDIVIDUO ASSICURA ATTUAZIONE OBBLIGHI INTERNAZIONALI CHE DERIVANO DA NORMA INTERNAZIONALE. DIRITTO INTERNO FORCE COSI' DA STRUMENTO DI GARANZIA X DIRITTO INTERNAZIONALE.

ALCUNE TENENZE DELLA PRASSI CERCANO DI ARGINARE ~~LA~~ L'APPLICAZIONE INTERNA DELLE NORME SELF-EXECUTING QUALORA STATO NON INTENDA RISPETTARE TALI NORME NELLA SFERA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.